

# **Regolamento interno per la costituzione di spin off**

*Parere del C.d.A del 18.03.2004  
Approvazione del S.A. del 03.03.200  
Emanato con D.R.n.259 del 6 aprile 2004*

## **TITOLO I DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1. - Definizioni e principi generali**

1. L'Università di degli Studi di Udine, di seguito "Università", in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000, in conformità ai principi generali dettati dal proprio Statuto di autonomia, favorisce la costituzione di società di capitali aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

2. Vengono definiti:

- a. "spin off dell'Università degli Studi di Udine" (di seguito "dell'Università") esclusivamente quelle società alle quali l'Università partecipa in qualità di socio;
- b. "spin off accademici" quelle società, delle quali l'Università non sia socia, a condizione che rivesta la qualità di socio proponente un'unità di personale strutturata dell'Università: docente, ricercatore o tecnico amministrativo.

3. Le modalità di costituzione degli spin off, la disciplina dei rapporti con l'Università e il regime delle autorizzazioni del personale dipendente vengono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3 e seguenti.

### **Art. 2 - Comitato Tecnico Spin off**

1. Con Decreto Rettorale, sentita la Conferenza dei Dipartimenti viene costituito il Comitato Tecnico Spin off (di seguito denominato CTS) composto da una componente fissa e una componente variabile, quest'ultima viene eventualmente convocata dal Presidente esclusivamente per la valutazione delle proposte di spin off dell'Università.

2. La componente fissa, il cui mandato ha una durata di 2 anni accademici, rinnovabili, è composta da:

- a. Rettore, o suo delegato, che la presiede;
- b. quattro docenti, di cui almeno uno appartenente a settori economico-gestionali e uno appartenente a settori tecnico-scientifici;
- c. Direttore amministrativo, o suo delegato;
- d. rappresentante dell'Università nel Consorzio Friuli Innovazione.

3. La componente variabile è formata al massimo da 2 docenti o ricercatori e al massimo da 2 soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale scelti dal Presidente in relazione alle competenze tecnico - scientifiche proprie dalla proposta di spin off oggetto di valutazione.

4. Al CTS spettano i seguenti compiti:

- a. programmare attività divulgative e informative in materia di spin off;
- b. verificare per ogni proposta di spin off dell'Università: l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività dell'impresa spin off; la compatibilità con il regime a tempo pieno dei proponenti;
- c. esprimere parere non vincolante in merito alle richieste di autorizzazione per l'avvio di spin off dell'Università;

- d. formulare al Consiglio di Amministrazione proposte di adesione a spin off accademici;
- e. esprimere parere non vincolante in merito alle richieste di autorizzazione a costituire spin off accademici o a partecipare a società esistenti;
- f. relazionare annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività promozionali svolte nell'anno precedente e allo stato degli spin off accademici e dell'Università.

5. Le proposte di spin off dell'Università vengono valutate dal CTS sulla base dei seguenti elementi:

- a. idea aziendale e carattere innovativo dell'iniziativa;
- b. qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
- c. compagine sociale e capitale sociale;
- d. ruolo del soggetto proponente;
- e. sostegno richiesto all'Università;
- f. prospettive economiche e di mercato dell'iniziativa;
- g. piano di sviluppo e piano finanziario della nuova società, ovvero business plan redatto secondo lo schema approvato dal CTS.

## **TITOLO II SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE**

### **Art. 3 - Soci proponenti e altri partecipanti**

1. La costituzione di uno spin off dell'Università può essere proposta da Strutture dell'Università, ovvero da uno o più docenti e/o ricercatori, anche di altri atenei, ovvero da dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo.

2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello spin off:

- a. i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
- b. gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato;
- c. i laureati, gli specializzati ed i dottori di ricerca;
- d. ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli qui espressamente indicati.

### **Art. 4 - Partecipazione dell'Università**

1. La partecipazione dell'Università nello spin off, non potrà superare il 30% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sentito il CTS ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.

2. È condizione essenziale per la partecipazione dell'Università allo spin off che:

- a. lo *spin off* non svolga attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza prestata dall'Università ai sensi delle disposizioni interne in materia di prestazioni conto terzi;
- b. la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e che un Consigliere sia di nomina dell'Università, salvo espressa rinuncia da parte della stessa;
- c. tutti i soci accettino la sottoscrizione di patti parasociali che prevedano, tra le altre, le condizioni di cui al comma 3. I patti parasociali devono prevedere una durata pari a cinque anni, rinnovabili, e sono modificabili all'unanimità dei soci.

3. I patti parasociali di cui al comma precedente devono prevedere:

- a. che le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine proprietaria e/o dell'oggetto sociale debbano essere approvate con il consenso dall'Università. Il mancato consenso è motivo di recesso per l'Università;

- b. che al fine di evitare situazioni deficitarie, i soci possano intervenire, nelle proporzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei benefici conseguiti dai singoli soci, mediante versamenti di contributi preliminarmente alla chiusura del bilancio;
- c. che la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote, e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
- d. la partecipazione dell'Università potrà avvenire anche mediante sottoscrizione del capitale sociale senza contestuale versamento del capitale corrispondente, e quindi mediante fidejussione, con successiva sostituzione mediante versamenti in denaro in base alle esigenze amministrative dello spin off, su richiesta degli amministratori, in particolare in occasione degli acquisti di beni e servizi da parte dello spin off;
- e. una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nei confronti degli altri soci, in proporzione delle rispettive quote, in caso di giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il prezzo nel caso di vendita sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello spin off a tale data;
- f. la possibilità di nomina da parte dell'Università di almeno un Sindaco, qualora venga nominato il Collegio sindacale;
- g. la possibilità di nomina da parte dell'Università del Revisore, con eventuale sostenimento in proprio del relativo onere, qualora l'organo non sia obbligatorio per legge;
- h. che la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin off non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi;
- i. che i soci non possano esercitare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 116 del TUIR;
- j. che all'Università vengano fornite annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio, informazioni inerenti le attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale strutturato dell'Università.

#### **Art. 5 - Partecipazione del personale**

1. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente l'attivazione di uno spin off:
  - a. ottiene l'autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività a favore dello spin off, anche retribuita, purché non di lavoro subordinato. L'autorizzazione si rinnova automaticamente per ciascun anno di mantenimento della partecipazione dell'Università allo spin off, per effetto della delibera di cui al successivo articolo 6, comma 3.
  - b. può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off.
2. Il docente e/o ricercatore a tempo pieno può svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che lo svolgimento delle stesse non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca. Il Preside della Facoltà di appartenenza del docente o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta del Rettore, il docente o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, ovvero opti per il tempo definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
3. Il docente e/o ricercatore socio può assumere cariche di rappresentanza nello spin off previa delibera del Senato accademico, tenuto conto della compatibilità, nel caso specifico,

della funzione di Amministratore delegato o Presidente con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca. Il docente e/o ricercatore che assuma la carica di Presidente o di Amministratore delegato, senza la prevista autorizzazione del Senato accademico, sarà posto d'ufficio in regime di aspettativa senza assegni, per l'intera durata della carica assunta, a decorrere dalla data di inizio di tale attività.

4. E' fatto espresso divieto allo spin off e al personale docente e/o ricercatore che partecipa allo stesso di svolgere attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza svolta dalle Strutture dell'Università ai sensi delle norme interne in materia di prestazioni conto terzi.

5. Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin off, intenda partecipare alla compagine sociale svolgendo attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere l'autorizzazione al Rettore, sentito il CTS. Il rilascio di tale autorizzazione consente di estendere al nuovo socio le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

6. Il personale docente e ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività a di cui al comma 1, e per assumere cariche di cui al comma 3, a condizione che lo svolgimento di dette attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca, e/o in concorrenza con l'attività dell'Ateneo.

7. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off attività retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della struttura di appartenenza.

8. Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello spin off a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal Responsabile della struttura di appartenenza. Al fine di conseguire detta verifica il dipendente deve comunicare al CTS la propria nomina nel Consiglio di Amministrazione dello spin off.

9. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme.

10. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

11. Gli allievi dei corsi di specializzazione, diversi da quelli dell'area medica, possono svolgere a favore dello spin off attività retribuita o non, purché al di fuori dell'attività formativa.

12. Al termine di ciascun esercizio sociale, il personale strutturato che partecipi a qualunque titolo allo spin off deve comunicare all'Università i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin off.

13. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore dello spin off non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi.

14. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off.

## **Art. 6 - Procedura di costituzione dello spin off**

1. I soggetti proponenti devono trasmettere al CTS il progetto per l'attivazione dello spin off dell'Università utilizzando lo Schema approvato dal CTS. Allo Schema di proposta dovranno essere allegate:

- a. una dichiarazione con la quale la Struttura di afferenza o di aggregazione riconosce la validità tecnico-scientifica della proposta di spin off;
- b. il *business plan* della società, redatto secondo lo schema approvato dal CTS;
- c. l'elenco dei beni e servizi richiesti all'Ateneo con indicazione delle condizioni contrattuali proposte;
- d. la partecipazione al capitale.

2. Il progetto per l'attivazione di uno spin off è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del Comitato tecnico spin off, sentito il Senato accademico e, qualora venga richiesto l'uso di spazi dell'Università, il Consiglio della Struttura che ospiterà la nuova iniziativa.

3. L'approvazione del progetto da parte del Consiglio di Amministrazione vale per il personale docente e/o ricercatore come autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività a favore dello spin off ed a percepire gli eventuali compensi.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università deve inoltre:

- a. designare l'eventuale membro di nomina universitaria del Consiglio di Amministrazione dello spin off, il sindaco ovvero il revisore. Tale membro è tenuto a riferire, annualmente entro il termine di approvazione del bilancio, al CTS sull'attività e sulla gestione dello spin off;
- b. autorizzare eventuali aumenti di capitale sociale sottoscritti dall'Università;
- c. autorizzare la sottoscrizione dei contratti che disciplinano i rapporti tra l'Università e lo spin off.

5. La quota di dividendo di competenza dell'Università affluisce ad un apposito capitolo di bilancio. Qualora parte dei fondi necessari alla sottoscrizione del capitale sociale siano messi a disposizione da Strutture interne, il dividendo sarà ripartito secondo accordi tra Amministrazione centrale e Strutture al momento della messa a disposizione dei fondi.

6. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società è iscritta all'Albo degli spin off tenuto dall'Università.

## **TITOLO III SPIN OFF ACCADEMICI**

### **Art. 7 - Spin off accademici**

1. Il personale strutturato che intenda costituire spin off accademici o partecipare, in virtù delle conoscenze che gli derivano dall'attività di ricerca, in società ad alto contenuto tecnologico o innovativo, deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a. richiedere al Rettore, ovvero al Direttore amministrativo, l'autorizzazione a costituire una società o a parteciparvi, evidenziando il carattere innovativo dell'iniziativa ed i nessi con la ricerca condotta in seno all'Università;
- b. obbligo per il personale docente o ricercatore a tempo pieno, che intenda prestare la sua opera a favore dello spin off di richiedere, per ciascun anno, l'autorizzazione al mantenimento in servizio o nel corso di studio, sotto il vincolo del diligente svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, e l'autorizzazione a percepire compensi dallo spin off per l'attività svolta, secondo quanto previsto dal Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi retribuiti esterni. Il Preside della Facoltà

di appartenenza del docente o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta del Rettore, il docente o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, ovvero opti per il tempo definito, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

- c. obbligo per il personale tecnico amministrativo di richiedere di volta in volta l'autorizzazione al Direttore Amministrativo a svolgere attività ed a percepire compensi dallo spin off secondo la disciplina di cui all'art. 5, comma 8;
- d. impegno scritto del personale strutturato proponente, sia egli mero socio o/e componente del Consiglio di Amministrazione, per la buona riuscita dell'iniziativa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia del buon nome e degli interessi dell'Università;
- e. obbligo di informare almeno una volta all'anno, entro il termine di approvazione del Bilancio, il Comitato tecnico spin off sull'attività e sulla gestione dello spin off;
- f. obbligo per i docenti e ricercatori a tempo definito del rispetto del regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

2. E' fatto in ogni caso divieto al personale docente e ricercatore e tecnico amministrativo di partecipare o prestare la propria opera a favore di società che svolgano attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza resa dalle Strutture dell'Università ai sensi delle norme interne in materia di prestazioni a favore di terzi.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

### **Art. 8 - Autorizzazione all'utilizzo del logo**

1. Allo spin off può essere concesso l'utilizzo del nome e del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza.

2. Il contratto di licenza dovrà prevedere:

- a. che gli spin off garantiscano e tengano manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
- b. condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. In particolare, qualora l'Università cessi di essere socia dello spin off, quest'ultimo dovrà interrompere, con effetto immediato, utilizzo del nome e del logo.

### **Art. 9 - Rapporti tra Università e spin off**

1. I rapporti tra l'Università e lo spin off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature, brevetti e personale.

2. La permanenza degli spin off all'interno delle Strutture dell'Università non potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere prorogato, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, una sola volta ed a condizioni da definirsi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del CTS, sentito il Consiglio della Struttura ospitante.

### **Art. 10 - Proprietà intellettuale**

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off è dello spin off stesso.

2. Alle invenzioni conseguite dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dal Regolamento interno in materia di proprietà intellettuale.

#### **Art. 11 - Entrata in vigore e regime transitorio**

1. Agli spin off già costituiti all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e ai quali partecipi l'Università è riconosciuta la qualifica di spin off dell'Università.

2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto Rettorale.